



CITTÀ DI FOSSACESIA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE CIVILE

PROVINCIA DI CHIETI



CITTÀ DEL VINO



CITTÀ DELL'OLIO



BANDIERA VERDE



BANDIERA BLU 2015

SETTORE V



ENTE DI AMBITO SOCIALE
23 BASSO SANGRO
Tel/Fax 0872/608740

COMUNI : * Casalbordino * Castel Frentano * Fossacesia * Frisa *
Mozzagrognna * Paglieta * Pollutri * Rocca San Giovanni * San Vito
Chetino * Sant'Eusanio del Sangro * Santa Maria Imbaro * Torino
di Sangro * Treglio * Villalfonsina

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo Anno 2015 (locazioni anno 2014)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
Visto il Decreto-Legge n. 240 del 13/09/2004, convertito dalla Legge 12/11/2004, n. 269;
Visto il Decreto-Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito dalla Legge 06/08/2008, n.133;
Vista la Determinazione n. 181 del 15.05.2015;

RENDE NOTO

che a partire dal **giorno 15.05.2015 al giorno 31.07.2015** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto.

Art. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO

Nel periodo di pubblicazione del bando (15.05.2015/31.07.2015) il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o Stato di provenienza (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella Regione Abruzzo , comma 13, art. 11 D.L. 25.06.2008, come convertito con Legge 6.08.2008, n.133);
- essere residente in uno dei comune dell'Ambito 23 Basso Sangro e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Fossacesia né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore

catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare¹;

- essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Fossacesia e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate)²
- Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di affitto sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In questo caso il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
- Possono essere accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- essere di redditi imponibili per la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2012 (€ 12.881,18) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;

il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile. Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%

Art. 2 Criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2013, mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2014;

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (D.Lgs 109/98, modificato ed integrato dal D.Lgs 130/00)³.

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda

¹ **Legge 96/96, Tabella "A", lett. c):** "si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre".

Legge 96/96, Tabella "A", lett. d): si intende quale alloggio adeguato quello "determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza.

COMPONENTI DEL NUCLEOFAMILIARE: 1 2 3 4 5 6 (e oltre)

VANI CATASTALI: 3 4 4,50 5 6 7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali

ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà".

² Nel caso in cui l'intestatario sia impossibilitato per gravi e documentati motivi di salute a sottoscrivere la domanda, questa può essere presentata da un componente del medesimo nucleo familiare. La domanda può essere presentata da persone non intestatarie nei casi di subentro nella titolarità del contratto previsti dalla legge.

³ **Art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 109/98 modificato con D.Lgs n. 130/2000:**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità della persona che ha firmato (art. 38 DPR n. 445/2000), deve essere presentata **entro e non oltre il 31.07.2015:**

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza;
- spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale) indirizzata a:
Comune di Fossacesia, Ufficio Politiche sociali, Piazza Umberto I n. – 66021 Fossacesia.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve riportare la firma leggibile del richiedente, unitamente ad una copia leggibile non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato, anche ai fini della veridicità della sottoscrizione. L'inammissibilità della domanda non è sanabile in sede di ricorso.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti indicati come necessari sul modulo di domanda approvato dall'Ambito.

L'Ambito provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando e successivamente procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria, (una graduatoria per ogni singolo ente associato) che resterà pubblicata all'Albo Pretorio sul sito del Comune (<http://www.comuneFossacesia.org>) **dal 01.09.2015 al 15.09.2015 (compatibilmente con le comunicazioni che la Regione Abruzzo fornirà in termini di determinazione contributo):**

Art. 5 Entità del contributo

1. Il pagamento del contributo avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria comunale definitiva.

Di norma il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è così calcolato: non potrà mai superare il 70% del canone.

Dal contributo assegnato dalla Regione Abruzzo saranno scomutate le detrazioni di cui all'imposta sul reddito delle persone fisiche ottenute dai conduttori per l'anno 2014.

Fascia - Entità del contributo

Fascia A Il contributo teorico sarà tale da ridurre l'incidenza del canone di affitto sul reddito al 14% per un massimo di € 3.098,74;

Fascia B Il contributo teorico è tale da ridurre l'incidenza del canone di affitto sul reddito al 24% per un massimo di € 2.320,05;

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Ambito si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il computo del contributo, di norma, è a cura della Regione Abruzzo.

Il contributo è riferito al periodo dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 6 Modalità di pagamento del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto: gli aventi diritto devono presentare, unitamente alla domanda, copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto (in regola con il pagamento dell'imposta di bollo di € 2,00) riferite all'ANNO 2014 e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'ANNO 2014.

In assenza di presentazione della documentazione, il contributo non potrà essere erogato.

- Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:
- per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

In caso di morosità nel pagamento del canone di affitto, il contributo integrativo destinato al conduttore può essere erogato al locatore, in modo da sanare la situazione di morosità. Il contributo verrà assegnato solo nei casi in cui le situazioni di morosità siano sanate, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali;

Art. 7 Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 6, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Questo requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8 Autocertificazione, controlli e sanzioni

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

L'Amministrazione esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre l'Amministrazione invia gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione verifica tramite controlli a campione che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 9 Informazioni e ritiro delle domande

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso:

il sito del Comune di Fossacesia. <http://www.fossacesia.org>

il sito dei Comuni dell'Ambito 23 Basso Sangro

Sportello del Segretariato Sociale dei Comuni dell'Ambito 23 Basso Sangro.

Può essere richiesto anche via mail: eas23bassosangro@gmail.com - eas23@legalmail.com

Art. 10 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98.

Fossacesia, 15.05.2015

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Ariano Antonio Barsanofio



IL SINDACO
PRESIDENTE ENTE DI AMBITO
SOCIALE 23 BASSO SANGRO

Enrico Di Giuseppantonio

